Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 3 gennaio 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento sopra indicati, che sono relativi all'anno 1980, sono in corso di variazione e pertanto vengono accettati per attivare gli abbonamenti, salvo conguaglio

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 2 DEL 3 GENNAIO 1981:

Ministero della sanità: Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1980-30 giugno 1980.

(11248)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 261ª seduta pubblica per giovedì 8 gennaio 1981, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente.

(2)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 990.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Genova (terzo istituto).

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, il terzo istituto tecnico commerciale di Genova e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Tortelli » di Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980, n. 910.

Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Visto l'accordo intervenuto nelle riunioni del 4 e 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. Monopoli e dell'A.N.D.A.M.S., con il quale si è convenuto di corrispondere al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: un'anticipazione sui nuovi benefici contrattuali consistenti nella somma *una tantum* di L. 10.000 mensili individuali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1979 e nella somma di L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1° gennaio 1980; di attribuire altresì allo stesso personale — con decorrenza 1° luglio 1980 — nuovi compensi per le prestazioni di lavoro straordinario ragguagliati cioè alla retribuzione — comprensiva di rateo della 13ª e tenuto conto della classe in godimento — maggiorata di una quota percentuale e di una quota della indennità integrativa speciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

L. 10.000 *una tantum* individuali, a partire dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della 13ª mensilità;

L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la 13ª mensilità.

Art. 2.

Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Esse sono corrisposte ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Gli importi di L. 10.000 e L. 40.000 di cui al primo comma sono assoggettate alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° luglio 1980, per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono determinati come appresso:

un centosettantacinquesimo della retribuzione mensile lorda — comprensiva del rateo della 13ª mensilità e tenuto conto della classe in godimento — maggiorato del quindici per cento; per il lavoro notturno o festivo la maggiorazione è del trenta per cento e per quello notturno-festivo è del cinquanta per cento. Le misure orarie come sopra determinate saranno integrate con un coefficiente pari a 1/2.100 della indennità integrativa speciale annuale maturata nell'anno precedente a quello di riferimento delle prestazioni straordinarie rese.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **911.**

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in una villetta sita in Milano, via Cufra n. 1, censita al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 103796, mappale 2 sub 1-2-3 del foglio n. 190, del valore di L. 53.400.000; una villetta in comune di Bardolino (Verona), non ancora censita al nuovo catasto edilizio urbano, del valore di L. 48.000.000; un appezzamento di terreno in comune di S. Omobono Imagna (Bergamo), distinto al catasto terreni alla partita 451, del valore di L. 1.000.000, nonchè cinquanta titoli azionari del Banco ambrosiano, disposta dal sig. Cesare Armando Tamborini con testamento olografo 13 settembre 1969 e successive integrazioni 13 settembre 1970 e 1° gennaio 1975, pubblicato in data 7 marzo 1975, n. 143735-32470 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Olivares, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1980
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 161

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate le seguenti nuove condizioni particolari di polizza, da applicarsi a tariffe già autorizzate, presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano;

condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione denominata « Serie speciale », relative alla tariffa n. 72 (M.F.) - assicurazione di rendita differita a premio annuo costante, con controassicurazione (approvata con decreto ministeriale 22 febbraio 1962);

condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione denominata « Serie speciale », relative alla tariffa n. 20 - assicurazione mista, a premio annuo costante (approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1978).

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(11452)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979, 20 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano) è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11603)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979, 20 marzo 1980, 25 luglio 1980 e 26 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11604)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1980 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 16482 datata 30 luglio 1980 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Chieti fa presente la necessità di sostituire il rappresentante della CGIL, sig. Antonio D'Alessandro, dimissionario, con il sig. Giovanni Vespasiano;

Decreta:

Il sig. Giovanni Vespasiano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del sig. Antonio D'Alessandro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11571)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre **1980.**

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto l'art. 1 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 25 luglio 1979, 26 luglio 1979, 25 gennaio 1980 e 26 gennaio 1980 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte con fondi statali;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11598)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto l'art. 1 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 25 luglio 1979, 26 luglio 1979, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980 e 4 dicembre 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte con fondi statali;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11599)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto l'art. 1 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 25 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 25 luglio 1979, 26 luglio 1979, 25 gennaio 1980, 4 dicembre 1980 e 5 dicembre 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11600)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin, in Lavinio Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Telamin di Lavinio Scalo (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio Scalo (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11601)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin, in Lavinio Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Telamin di Lavinio Scalo (Roma);

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio Scalo (Roma), è prolungata al 1° agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11602)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla « Sigma Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sigma Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », con sede in Trieste, intesa a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sigma Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », con sede in Trieste, è autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11572)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1980 all'11 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11607)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 1° marzo 1979, 26 aprile 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11595)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano);

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 febbraio 1980 all'11 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11608)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese e stabilimento di Teverola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1980 al 14 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente allo stabilimento di Teverola (Caserta);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, stabilimento di Teverola (Caserta), è prolungata al 14 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11605)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese e stabilimenti in Orbassano e None.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1980 al 14 dicembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente alla sede legale di Rivalta (Torino) e agli stabilimenti di Orbassano (Torino) e None (Torino);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino) e None (Torino), è prolungata al 14 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11606)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 1° marzo 1979, 26 aprile 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 11 agosto 1980 e 12 dicembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11596)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 1° marzo 1979, 26 aprile 1979, 25 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 11 agosto 1980, 12 dicembre 1980 e 13 dicembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 10 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11597)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. & T. Europe, in Castiglione delle Stiviere, stabilimento di Castenedolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A. & T. Europe, con sede in Castiglione delle Stiviere, stabilimento di Castenedolo (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. & T. Europe, con sede in Castiglione delle Stiviere, stabilimento di Castenedolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11623)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Calver, stabilimento di Teverola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Calzaturificio Calver, stabilimento di Teverola (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Calver, stabilimento di Teverola (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1980 al 29 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11622)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, in Osimo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lenco Italia, con sede in Osimo (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, con sede in Osimo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11621)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca, in Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 28 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 29 giugno 1979, 30 dicembre 1979, 1° aprile 1980 e 24 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione, è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11624)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1980, 6 agosto 1980, 7 agosto 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11620)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11619)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Proroga fino al 7 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1979, 9 luglio 1980 e 10 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 all'8 giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi di rettifica

Nell'allegato *A* annesso al decreto ministeriale 9 giugno 1980, concernente il riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184, del 7 luglio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

al capitolo II - Disposizioni generali - sezione 2 - Distanze:

al punto 2.2.01., sotto la voce « Distanza minima di avvicinamento », al secondo rigo, dove è scritto: « *1.2.05* » deve leggersi: « *1.2.04* »;

al punto 2.2.02., sotto la voce « Distanza minima tra le fasi », al secondo rigo, dove è scritto: « *1.2.06* » deve leggersi: « *1.2.05* »;

al capitolo IV - Esecuzioni di lavori - sezione 1ª - Condizioni per l'esecuzione dei lavori, al punto 4.1.01., sotto la voce « Condizioni atmosferiche »:

al quarto rigo, dove è scritto: « *lavori a distanza* », deve leggersi: « *lavori all'esterno* »;

al quinto ed al sesto rigo, dove è scritto: « possono essere proseguiti... », deve leggersi: « *non* possono essere proseguiti... »;

Nell'allegato *A* annesso al decreto ministeriale 10 giugno 1980, concernente riconoscimento di efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi industriali ad ammoniaca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1980, alla pagina 5785, sotto la voce « Condizioni ambientali e requisiti delle apparecchiature », al punto 3, lettera *b*), dove è scritto: « ...sottoposti al controllo *dell'ANCE* ... », deve leggersi: « ... sottoposti al controllo *dell'ANCC*... ».

(11610)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 1° giugno 1933, n. 11419/3823-29, con il quale il cognome di Kalc Carlo, nato a Trieste il 22 ottobre 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Calzi » con estensione alla moglie Verse Giuseppina ed ai figli Maria, Zora, Danica, Carlo ed Emilia;

Vista la domanda prodotta in data 30 ottobre 1980 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Calzi Carlo, nato a Trieste il 20 ottobre 1921 e residente a Trieste, Gropada, 97, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kalc » posseduto dal padre Carlo prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio, citato in premessa, è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Carlo, sig. Calzi Carlo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kalc ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Calzi assunto dalla moglie del predetto Gregori Anna, nata a Trieste il 27 luglio 1925.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio: 1) Calzi Alessandro Francesco, nato a Trieste l'8 giugno 1967.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1980

p. Il prefetto: RAVALLI

(11587)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Tonato Maurizio, nato a Foligno l'11 febbraio 1938	punti 100	su 100
Pergola Mario, nato a Napoli l'11 novembre 1930	» 98	»
Lopez Massimo, nato a Paola il 26 febbraio 1943	» 96	»
Beretta Giovanni, nato a Vimercate il 20 marzo 1944	punti 92	su 100
Scanni Alberto, nato ad Orino Arrio il 12 ottobre 1943	» 92	»
Chiesa Fausto, nato a Gazzaniga il 25 gennaio 1943	» 86	»
Fossati Bellani Franca, nata a Sondrio l'11 dicembre 1941	» 86	»
Lupi Giovanni, nato a Sacadate (Romania) l'11 marzo 1933	» 86	»
Bajetta Emilio, nato a Pavia il 17 agosto 1943	» 84	»
Vaglini Maurizio, nato a Pisa il 19 aprile 1943	» 84	»
Podrecca Stefano, nato a S. Pietro al Natisone il 19 settembre 1943	» 80	»
Terzoli Edmondo, nato a Roma l'11 febbraio 1942	» 80	»
Cantù Giulio, nato ad Agrate Brianza il 13 settembre 1943	» 76	»
Comella Giuseppe, nato a Casaluce il 28 agosto 1941	» 72	»
Di Giacomo Salvatore, nato a Modica il 23 dicembre 1939	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11469)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bardella Daniele, nato a Legnago il 3 ottobre 1947 . . . punti 98 su 100
De Lisi Vincenzo, nato a Siracusa il 13 marzo 1948 » 98 »
Crinò Lucio, nato a Furci Siculo il 2 settembre 1946 . . . . . . » 96 »
Delle Chiaie Salvatore, nato a Roma il 6 settembre 1942 . . . . » 96 »
Oriana Rosario, nato a Reggio Calabria il 7 marzo 1947 . . . . . » 96 »
Cruciani Giorgio, nato a Roma il 6 novembre 1948 . . . . » 95 »
Manente Paolo, nato a Favaro Veneto il 5 ottobre 1947 . . . . » 92 »
Paccagnella Adriano, nato ad Albignasego il 28 dicembre 1944 . . . . . . » 92 »
Riccò Rinaldo, nato a Castelfranco E. il 26 giugno 1946 . . . . » 92 »
Lelli Giorgio, nato a Bologna il 29 marzo 1949 . . . . » 88 »
Bianchi Giovanni Battista, nato a Pisogne il 12 febbraio 1949 . . . » 85 »
Rossi Andrea Paolo, nato a Ravenna il 21 dicembre 1948 . . . . » 85 »
Comella Giuseppe, nato a Casaluce il 28 agosto 1941 . . . . » 82 »
Griso Claudia, nata a Verona il 16 agosto 1946 . . . . » 82 »
Lai Vittorio, nato a Roma il 21 settembre 1948 . . . . . . » 82 »
Pezzoli Marco, nato a Tirano il 16 maggio 1948 . . . . » 82 »
Frosini Gastone, nato ad Asmara il 26 agosto 1931 . . . . » 80 »
Pagliarello Filippo, nato a Caltanissetta il 6 ottobre 1942 . . . . » 80 »
Menichetti Ettore Tito, nato a Pisa il 9 aprile 1947 . . . . » 78 »
Rossi Giorgio, nato ad Ancona l'11 febbraio 1946 . . . . . . » 78 »
Schieppati Giuseppe, nato a Limbiate il 18 giugno 1947 . . . . » 78 »
Soldani Marcello, nato a Perugia l'11 luglio 1945 . . . . » 78 »
Reguzzoni Giorgio, nato a Busto Arsizio il 16 giugno 1947 . . . . . . » 72 »
Attili Angelo, nato a Isili il 29 novembre 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11460)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Denti Mario, nato a Bellano il 15 febbraio 1947 . . . . punti 100 su 100
Ronga Giuseppe, nato a Cerignola il 27 gennaio 1949 . . . . » 100 »
Claudiani Franco, nato a Genova il 6 novembre 1947 . . . . » 98 »
Turrin Alberto, nato a Genova il 21 novembre 1947 . . . . » 98 »
Aprile Carlo, nato a Milano il 10 gennaio 1949 . . . . » 95 »
Bombardieri Emilio, nato a Mede il 17 febbraio 1946 » 95 »
Zamboni Massimo, nato a Tregnago il 6 marzo 1946 . . . . » 95 »
Cattaruzzi Elena, nata a Udine il 28 aprile 1947 . . . . » 90 »
Cerri Luigi, nato a Piacenza il 26 giugno 1948 . . . . » 90 »
Di Cerbo Alfredo, nato a Foggia il 25 luglio 1948 . . . . » 90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11463)

OSPEDALE ISRAELITICO GERIATRICO DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(4446/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 novembre 1979, n. **224**.

Adesione della Regione siciliana ad organismi ed istituzioni delle Comunità economiche europee.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 10 *novembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare l'adesione alle organizzazioni internazionali di enti locali, o alle sezioni italiane delle stesse, che svolgono attività consultiva nei confronti delle Comunità economiche europee e che presentino rilevante interesse per la Regione siciliana.

La giunta regionale è altresì autorizzata a determinare e disporre l'erogazione di quote associative, contributi e quanto altro necessario per consentire la partecipazione della Regione alle organizzazioni di cui al comma precedente ed ai lavori delle stesse.

Art. 2.

Il contributo annuo di partecipazione versato dalla Regione siciliana all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, in base all'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è elevato a lire 12 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 3.

Al fine di sviluppare i rapporti con le Comunità economiche europee e con gli altri organismi europei, la presidenza della Regione pubblicherà mensilmente una rivista con caratteristiche informative e divulgative.

Art. 4.

All'onere di lire 12 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si fa fronte con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1979

MATTARELLA

LEGGE 5 novembre 1979, n. **225**.

Ulteriore finanziamento degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, recante provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 10 *novembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire alle ulteriori esigenze manifestatesi in taluni settori operativi riguardati dalla legge regionale 1° agosto 1977, n 74, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

lire 600 milioni per le finalità di cui all'art. 2;

lire 7.400 milioni per le finalità di cui all'art. 3, terzo comma;

lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 4, secondo comma.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1979-81, approvato con la legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, funzione 05 - settore 01 - programma 06 - elemento di programma 02: « Prevenzione dei danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e relativo ripristino ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 5 novembre 1979, n. **226**.

Concessione di contributi al Centro nazionale di studi pirandelliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 10 *novembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a erogare contributi per le finalità istituzionali in favore del Centro nazionale di studi pirandelliani con sede in Agrigento.

Per l'esercizio 1979 è autorizzata, a favore del predetto centro, la concessione di un contributo di lire 35 milioni, di cui lire 10 milioni per la celebrazione del quarantatreesimo anniversario della morte di Luigi Pirandello.

I rapporti tra l'assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed il Centro studi pirandelliani e le modalità di erogazione del contributo saranno regolati con apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 2.

All'onere di lire 35 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979, titolo I - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - rubrica VI - categoria IV, sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 38072 (nuova istituzione). Codici: 4.1.2./2.3.1./1/1/06/-/1/-/ « Contributo al Centro nazionale di studi pirandelliani per le finalità istituzionali », lire 25 milioni;

cap. 38073 (nuova istituzione). Codici: 4.1.2./2.3.1./1/1/06/-/1/-/ « Contributo al Centro nazionale di studi pirandelliani per la celebrazione del quarantatreesimo anniversario della morte di Luigi Pirandello », lire 10 milioni;

cap 60751: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », lire 35 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 5 novembre 1979, n. 227.

Aggiunte alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, concernente provvedimenti a favore dei pescatori ed armatori e proroga dei benefici al 30 giugno 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 10 *novembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 55, è autorizzata, per l'anno 1979, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 2.

Le provvidenze a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e successive modifiche, sono prorogate al 30 giugno 1980.

Art. 3.

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, viene calcolato, relativamente al primo semestre del 1980, nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di gasolio consumato ed è esteso ai natanti iscritti presso i compartimenti marittimi siciliani alla data del 31 dicembre 1979.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 4.

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche, sulla base dell'effettivo consumo rilevato dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante (mod. *D*), oppure dal giornale di macchina vistato dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

Art. 5.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1979 e 1980 la spesa complessiva di lire 6.500 milioni di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1979.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede utilizzando, in deroga all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, relativo alla quota dei fondi ordinari.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980, previsto in lire 5.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1979-81 approvato con legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, funzione 05, settore 01, programma 13, elemento di programma 03: « Razionalizzazione della pesca marittima e potenziamento ed ammodernamento delle relative strutture ».

Art. 6.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 35651 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 1.500 milioni ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, relativo alla quota dei fondi ordinari.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 novembre 1979

MATTARELLA

PIZZO

(11386)

LEGGE 29 novembre 1979, n. **234.**

Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di formazione dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 1° *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 all'ISIDA (Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda) e all'ISAS (Istituto di scienze amministrative e sociali) aventi sede a Palermo, all'ISVI (Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo) ed al CSEI (Centro studi di economia applicata all'ingegneria) aventi sede a Catania, un contributo annuo quale concorso alle attività ordinarie degli Istituti, stabilito nella seguente misura:

lire 300 milioni in favore dell'ISIDA;

lire 175 milioni in favore dell'ISAS;

lire 110 milioni in favore dell'ISVI;

lire 70 milioni in favore del CSEI.

Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione, da parte degli Istituti, della relazione sulla attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale, dai quali risulti lo svolgimento, con riferimento alla realtà siciliana, di attività di ricerca e formazione nel settore imprenditoriale pubblico e privato per quanto riguarda l'ISIDA, nel settore dell'amministrazione pubblica per quanto riguarda l'ISAS, nel settore dei problemi sociali dello sviluppo per quanto riguarda l'ISVI e nel settore dell'ambiente per quanto riguarda il CSEI.

I sopradetti programmi annuali di attività degli Istituti devono essere approvati dai rispettivi consigli di amministrazione e devono prevedere anche forme di collaborazione con la Regione siciliana.

Art. 2.

In favore dei primi tre organismi indicati nel precedente art. 1 è autorizzata, altresì, l'erogazione di un sussidio *una tantum*, per l'esercizio 1979, da corrispondere in unica soluzione per gli importi di cui appresso:

lire 300 milioni in favore dell'ISIDA;
lire 150 milioni in favore dell'ISAS;
lire 85 milioni in favore dell'ISVI.

Art. 3.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione, per lire 535 milioni, dello stanziamento del cap. 21159 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, è autorizzata, nell'ambito della funzione 02 - settore 01 - programma 02 - elemento di programma 01: « Università, istituti e centri per la ricerca scientifica » del bilancio poliennale della Regione, la spesa annua di lire 655 milioni.

All'onere a carico degli esercizi finanziari 1980 e successivi si fa fronte mediante riduzione della spesa prevista nella predetta funzione 02 - settore 01 - programma 02 - elemento di programma 01 - dal disegno di legge « Interventi per favorire la ricerca scientifica » le cui previsioni di spesa sono ridotte di lire 655 milioni per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

Art. 4.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Presidenza della Regione - titolo I - rubrica 2 - categoria IV. Codici: 4.9.0./2.2.5./1/1/06/-/1/-, cap. 10730 (*nuova istituzione*): « Concorso alle attività ordinarie dell'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda (ISIDA), dell'Istituto di scienze amministrative e sociali (ISAS) con sede in Palermo, dell'Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo (ISVI) e del Centro di economia applicata all'ingegneria (CSEI) con sede in Catania », 535 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Capitolo 21159: « Interessi e spese sui mutui contratti, ecc. », meno 535 milioni.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1979

MATTARELLA

LEGGE 29 novembre 1979, n. 235.

Provvedimenti per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 1° *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione della Regione siciliana alla costituzione della società per azioni a capitale pubblico prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni che si iscrive alla rubrica presidenza della Regione.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni occorrente per l'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Presidenza della Regione - titolo II - rubrica 2 - categoria XII. Codici: 12.9.0./5.3.2./2/1/19/-/1, è istituito il seguente nuovo cap. 50501: « Partecipazione della Regione siciliana alla costituzione della società per azioni a capitale pubblico, prevista dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente », lire 100 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1979

MATTARELLA

LEGGE 29 novembre 1979, n. 236.

Provvidenze straordinarie in favore delle cooperative « Gattopardo » di S. Margherita Belice, « Poligraf » di Palermo, « Autotrasporti riuniti » di Comiso e « Gripa » di Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 1° *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* di lire 100 milioni ciascuno in favore della cooperativa agricola a responsabilità limitata « Gattopardo » di Santa Margherita Belice, che si occupa della lavorazione del ficodindia, per la promozione dei rapporti con i produttori, per il potenziamento della rete commerciale e per il risanamento economico, ed in favore della cooperativa società a responsabilità limitata « Poligraf » di Palermo, che si occupa della pubblicazione di opere divulgative turistico-valorizzative del patrimonio archeologico-artistico della Sicilia, per la promozione ed il potenziamento della rete commerciale e per il risanamento economico.

L'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato altresì a concedere un sussidio *una tantum* di lire 40 milioni ciascuno in favore della cooperativa « Autotrasporti riuniti di Comiso » (C.A.R.C.) ed in favore della cooperativa operai « Gripa » di Ragusa, per la promozione ed il potenziamento delle rispettive attività e per il risanamento economico.

Il sussidio sarà erogato sulla base di un piano di attività presentato dalle cooperative per la realizzazione dei fini di cui ai precedenti commi.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 280 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21151 del bilancio medesimo.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - titolo I - rubrica 3 - categoria IV. Codici: 4.1.2./5.2.4./1/1/22/-/1/-, cap. 35357 (*nuova istituzione*): « Sussidi *una tantum* a favore della cooperativa « Gattopardo » di S. Margherita Belice, della cooperativa « Poligraf » di Palermo, della cooperativa « Autotrasporti riuniti di Comiso » (CA.R.C.) e della cooperativa operai « Gripa » di Ragusa, 280 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Capitolo 21151: « Interessi e spese sui prestiti, ecc. », meno 280 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1979

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 29 novembre 1979, n. 237.

Integrazioni dello stanziamento previsto dall'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, recante provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 1° *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, recante provvedimenti per interventi di urgenza nelle zone colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni per le finalità della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio per l'anno 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale dell'industria - titolo II - rubrica 3 - categoria XI. Codici: 11.2.20./5.2.2./1/1/25/-/1, è istituito il seguente nuovo capitolo 64914: « Contributo alle imprese industriali piccole e medie danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1972-gennaio 1973 per la ricostruzione e la riattivazione delle aziende o per la ricostituzione delle scorte di esercizio distrutte », lire 100 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1979

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 29 novembre 1979, n. 238.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, recante: « Istituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 1° *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *l*) del secondo comma è sostituita con le seguenti:

« *l*) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

m) un ufficiale della guardia di finanza;

n) un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o un funzionario di pubblica sicurezza;

o) il direttore regionale della pubblica istruzione;

p) due dirigenti in servizio presso l'assessorato regionale della sanità, di cui uno con funzioni di segretario »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I componenti di cui alle lettere *l*), *m*), ed *n*) del secondo comma, devono essere prescelti fra gli addetti alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Fanno altresì parte del comitato:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, con sede nella Regione;

c) un'ispettrice di polizia;

d) i presidenti dei tribunali per minorenni aventi giurisdizione nella Regione;

e) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, è sostituito con il seguente:

« Il comitato regionale viene convocato in una prima e in una seconda seduta, che possono essere fissate anche nello stesso giorno.

In prima convocazione il comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi membri.

In entrambi i casi le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 novembre 1980

MATTARELLA

PLACENTI

(11387)

LEGGE 15 dicembre 1979, n. 243.

Concessione di un assegno ai congiunti degli addetti ai servizi di prevenzione e spegnimento incendi Catalano Fortunato, Poma Mario, Zichichi Andrea e Guitta Salvatore, vittime dell'incendio del 12 luglio 1979 sul monte Inici di Castellammare del Golfo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 22 *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso, a favore di ciascuno degli orfani minorenni degli operai forestali Poma Mario, nato a Buseto Palizzolo il 9 ottobre 1940, e Zichichi Andrea, nato a Valderice il 14 aprile 1938, deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo verificatosi il 12 luglio 1979 nel demanio forestale « Petrazzi Inici » in territorio del comune di Castellammare del Golfo, un assegno annuo nella misura di L. 1.200.000.

Art. 2.

La corresponsione degli assegni di cui all'articolo precedente, da effettuarsi con erogazioni semestrali anticipate, con effetto dal mese di luglio 1979, cessa di diritto dall'inizio del mese successivo al raggiungimento della maggiore età da parte di ciascun beneficiario.

Art. 3.

E' concesso al sig. Guitta Leonardo, nato ad Erice il 3 ottobre 1913, ed al sig. Catalano Giuseppe, nato a Buseto Palizzolo il 7 marzo 1905, genitori, rispettivamente, degli operai forestali Guitta Salvatore e Catalano Fortunato, deceduti durante le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo di cui all'art. 1, un assegno vitalizio di L. 1.200.000 annue ciascuno.

Art. 4.

La corresponsione degli assegni di cui all'articolo precedente, da effettuarsi con erogazioni semestrali anticipate con effetto dal mese di luglio 1979, sarà devoluta, in caso di decesso dei beneficiari, in favore delle vedove dei medesimi.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata dall'esercizio finanziario 1979, nell'ambito della funzione 03 - settore 01 - programma 02 - elemento di programma 04 - « Forme varie di assistenza e beneficenza prestata direttamente o tramite istituzioni sociali », la spesa annua di L. 3.600.000.

All'onere relativo si provvede:

per la quota ricadente nell'esercizio finanziario 1979 con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;

per la quota a carico degli esercizi finanziari 1980 e successivi mediante riduzione di pari importo della spesa prevista, nella predetta funzione 03 - settore 01 - programma 02 - elemento di programma 04 - « Forme varie di assistenza e beneficenza prestate direttamente o tramite istituzioni sociali » del bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 approvato con legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, dal disegno di legge n. 626 « Provvidenze integrative in materia sanitaria » le cui previsioni di spesa sono ridotte di L. 3.600.000, per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

Art. 6.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli lo stanziamento del cap. 10713 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Presidenza della Regione - è incrementato di L. 3.600.000, ed è corrispondentemente ridotto di pari importo lo stanziamento del cap. 60751, Assessorato del bilancio e delle finanze, del bilancio medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1979

MATTARELLA

LEGGE 15 dicembre 1979, n. 244.

Modifica della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 3, concernente: « Applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei confronti degli operai avventizi dipendenti dai consorzi di bonifica ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 22 *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è così modificato:

« Il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dai consorzi di bonifica operanti in Sicilia che abbiano svolto non meno di 3.000 ore di lavoro nel biennio 1975-1976, è disciplinato dalle norme stabilite dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Per i lavoratori che hanno svolto la loro attività nel biennio di cui al presente articolo e che sono in atto alla dipendenza dei consorzi di bonifica, il rapporto a tempo indeterminato decorre dal 1977 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1979

MATTARELLA

ALEPPO — MACALUSO

LEGGE 15 dicembre 1979, n. 245.

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (I.S.I.S.C.) con sede in Siracusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 22 *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo per l'attività ordinaria dell'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (I.S.I.S.C.), autorizzato con l'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1975, n. 53, è elevato a lire 200 milioni.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, nell'ambito della funzione 02 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01: «Istituti di alta cultura e diffusione della cultura», la spesa annua di lire 100 milioni.

All'onere relativo si provvede:

per la quota ricadente nell'esercizio finanziario 1979 con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21151 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;

per la quota a carico degli esercizi finanziari 1980 e successivi mediante riduzione della spesa prevista, nella predetta funzione 02 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 - «Istituti di alta cultura e diffusione della cultura» del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1979-1981 approvato con legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, per il disegno di legge in corso di formazione, le cui previsioni di spesa sono ridotte di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli il cap. 38060 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - è incrementato di lire 100 milioni ed è corrispondentemente ridotto di pari importo lo stanziamento del cap. 21151 del bilancio medesimo, Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 15 dicembre 1979, n. **246**.

Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 22 *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di L. 5.514 milioni per la realizzazione del programma annuale di attuazione per l'anno 1979 del piano di investimenti dell'Azienda per il quadriennio 1976-79 di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle società del gruppo IMAC S.p.a., SCAM S.p.a., Kerazasi S.p.a., INSICEM S.p.a. e dirette al conseguimento di una diversificazione produttiva nel settore della prefabbricazione civile (IMAC S.p.a.), ad una più efficiente integrazione nel settore ceramico regionale (Kerazasi S.p.a.) e ad una più rilevante presenza nel settore cementiero (INSICEM S.p.a.).

L'Az.A.Si. è autorizzata a costituire un'apposita società per la gestione e l'utilizzazione del personale che non possa essere inserito nel normale ciclo produttivo delle società del gruppo. A tal fine l'Azienda potrà utilizzare l'incremento del patrimonio di cui al comma precedente secondo le previsioni contenute nel programma di attuazione per l'anno 1979 per costi di attesa e di addestramento.

Art. 2.

La utilizzazione delle somme occorrenti per la realizzazione del programma di cui al precedente articolo, nonché le assegnazioni disposte in favore delle singole società del gruppo sono disposte con *deliberazioni del consiglio di amministrazione* dell'azienda soggette ad approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere della giunta per le partecipazioni dell'assemblea regionale.

Art. 3.

Per la copertura dei nuovi posti di lavoro che si creeranno nelle società collegate del gruppo con l'attuazione degli investimenti previsti nel programma del 1979, l'Az.A.Si. è tenuta ad utilizzare il personale in esubero che sarà trasferito alla costituenda società di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

All'onere di lire 5.514 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, *secondo comma, della legge regionale* 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978 parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979, relativo alla *quota dei fondi ordinari della Regione.*

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il cap. 65108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 5.514 milioni ed è corrispondentemente ridotta, dello stesso importo, la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, relativo alla quota dei fondi ordinari della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1979

MATTARELLA

GRILLO

(11388)

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **247**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 29 *dicembre* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella.

Art. 2.

Per il pagamento dei buoni-libro relativi all'anno scolastico 1976-77, ai sensi della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1979, lo stanziamento di L. 460.000 che si iscrive al cap. 38804 - Assessorato regionale beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il cap. 138804 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, è soppresso.

I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al capitolo di nuova istituzione 38804.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di L. 6.100.000, che si iscrive al cap. 41951 - Assessorato regionale della sanità, destinata al completamento dei lavori di derattizzazione del centro abitato del comune di Aragona.

Art. 4.

Per il pagamento dei contributi ai produttori di uve, sulle spese di gestione per il conferimento dell'uva prodotta nella annata 1978, previsti dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 55002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per la concessione alle cooperative edilizie o ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore limite d'impegno venticinquennale di lire 1.500 milioni che si iscrive al cap. 75201 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 6.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 75203 - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 7.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 dicembre 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

(*Omissis*).

(11389)

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **254**.

Provvedimenti in favore del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione delle nuove norme sull'organizzazione e l'azione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale della Regione siciliana, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, in via provvisoria e fatti salvi i successivi conguagli, al pagamento, in favore del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1979 o successiva, dei seguenti acconti mensili lordi sui miglioramenti, con decorrenza dalle predette rispettive date:

agenti tecnici, commessi, operai, salariati e guardie forestali	L.	40.000
archivisti-dattilografi e sottufficiali forestali	»	60.000
assistenti ed equiparati	»	75.000
dirigenti amministrativi e tecnici	»	95.000
direttori regionali e qualifiche equiparate	»	170.000

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a provvedere, con decorrenza dal 1° gennaio 1979 o dalla data successiva di collocamento a riposo, al pagamento, in via provvisoria e fatti salvi comunque i successivi conguagli, in favore dei titolari di pensioni e di assegni vitalizi, degli acconti mensili sui miglioramenti previsti nel precedente comma per il personale in servizio di corrispondente qualifica, secondo la percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento.

Art. 2.

In attesa della definitiva disciplina del relativo trattamento economico, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a decorrere dal 1° luglio 1979 e, comunque, per ciascun caso, da data non anteriore a quella della formalizzazione del rapporto di utilizzazione, in favore del personale dei disciolti enti edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, nonché del personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale addestramento professionale per i lavoratori dell'industria (INAPLI), Istituto nazionale istruzione ed addestramento nel settore artigiano (INIASA), di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1979, n. 143, utilizzato a norma della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, nonché del personale del soppresso Ente per la gioventù italiana di cui all'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n 17, al pagamento, in via provvisoria e fatti salvi i successivi conguagli, di acconti mensili sui futuri miglioramenti, in misura pari all'ottanta per cento di quelli stabiliti nel precedente articolo per il personale dell'amministrazione regionale con qualifica corrispondente.

Art. 3.

Fino al relativo passaggio dallo Stato alla Regione ed al successivo inquadramento nei ruoli regionali, al personale dello Stato in posizione di comando presso uffici statali trasferiti alla Regione con norme di attuazione dello statuto, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, a decorrere dal 1° luglio 1979, acconti mensili sui futuri miglioramenti economici in misura pari all'ottanta per cento di quelli stabiliti nell'art. 1 per il personale dell'amministrazione regionale con qualifica corrispondente.

Il trattamento economico definitivo del personale di cui al precedente comma, all'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali, non potrà in ogni caso superare quello spettante al personale regionale con analoga anzianità di servizio nella corrispondente qualifica.

Art. 4.

Gli acconti di cui agli articoli precedenti sono corrisposti per tredici mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio o salario e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione delle competenze fondamentali.

Alla corresponsione degli acconti di cui agli articoli precedenti si provvede con le modalità di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, valutati in lire 7.000 milioni, si provvede a carico dei competenti capitoli per stipendi ed altri assegni fissi del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Gli stanziamenti utilizzati a norma della presente legge saranno reintegrati, mediante prelevamento dal fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, con l'approvazione delle norme sull'organizzazione e l'azione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale della Regione siciliana.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

LEGGE 28 dicembre 1979, n. 255.
Norme in favore delle assistenti di scuole materne.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'ammissione ai corsi previsti dalla legislazione vigente per la definitiva sistemazione in ruolo delle assistenti di scuole materne operanti nella Regione siciliana, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio indicato nel terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, per le dipendenti che, con la qualifica di bambinaia, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni consecutivi nel periodo 1969-78, presso scuole materne regionali o gestite dai soppressi patronati scolastici.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 28 dicembre 1979, n. 256.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e provvedimenti per l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) e per l'Ente minerario siciliano (EMS).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1977, N. 47

Art. 1.

I conti dei residui di cui al penultimo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono allegati soltanto al rendiconto generale dell'amministrazione regionale.

Il bilancio di previsione è corredato da una situazione da cui risulti l'ammontare dei residui accertato all'inizio dell'esercizio precedente e la relativa gestione.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1978, n 16, è sostituito dal seguente:

« Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale è presentato all'assemblea regionale siciliana contestualmente al bilancio pluriennale 1981-83 ».

Art. 3.

Entro il mese di maggio 1980 il governo della Regione provvederà a presentare all'assemblea regionale apposito disegno di legge per l'ulteriore coordinamento delle norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana, di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e, ove compatibili con le esigenze dell'amministrazione regionale, con le disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è allegato in appendice al bilancio della Regione ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 9 - *Avanzo e disavanzo finanziario.* — Nel bilancio annuale di previsione è iscritto, rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata o della spesa, l'eventuale avanzo o disavanzo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, distintamente specificato a seconda che si riferisca a fondi ordinari della Regione, al fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto regionale, al fondo sanitario regionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad altre assegnazioni dello Stato e di altri enti.

Entro il mese di giugno di ogni anno il governo della Regione presenta all'assemblea regionale, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente, presentato alla Corte dei conti per la parifica ».

Art. 6.

Alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

« Art. 12-*bis* - *Pagamento delle spese perente e relativo reintegro.* — Al pagamento delle spese, eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 40, provvede direttamente l'amministrazione, previo nulla osta dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio, mediante provvedimento corredato dalla documentazione comprovante il diritto del creditore.

Il reintegro delle somme utilizzate sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato, periodicamente o su richiesta dell'amministrazione interessata in caso di necessità, dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto di prelevamento dagli appositi fondi di riserva ».

Art. 7.

L'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 13 - *Aperture di credito.* — E' in facoltà dell'amministrazione regionale di effettuare i pagamenti delle spese iscritte in bilancio mediante l'emissione di ordini di accreditamento, senza limite di importo, nei casi in cui, all'atto dell'assunzione dell'impegno, non sia individuabile il creditore o il preciso ammontare della somma dovuta.

L'amministrazione regionale può altresì provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie al personale.

Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.

A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto anche prima della presentazione del rendiconto del precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.

Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati.

Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono trasportati d'ufficio sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12.

Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione i rendiconti dei pagamenti effettuati, sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale.

Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Qualora l'amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti ».

Art. 8.

Gli uffici dell'amministrazione incaricati del riscontro devono esaminare i rendiconti e trasmetterli alle ragionerie centrali, controfirmati per il visto di regolarità sia dal funzionario che ha effettuato il riscontro sia dall'assessore competente o dal dirigente preposto all'ufficio a ciò delegato, entro i quattro mesi successivi alla loro ricezione o al perfezionamento di eventuali rilievi. Entro i quattro mesi successivi i rendiconti pervenuti alle ragionerie centrali devono essere inoltrati alla Corte dei conti.

L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente deve essere comunicata alla Corte dei conti per l'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei funzionari responsabili del ritardo ingiustificato.

Art. 9.

Fino alla istituzione del sistema informativo generale della Regione, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la giunta regionale, è autorizzato a stipulare per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile di anno in anno, apposita convenzione con il consorzio regionale volontario tra esattori delle imposte dirette, con sede in Palermo, per affidare la predisposizione e la gestione del sistema informativo per la meccanizzazione del bilancio della Regione siciliana e dei servizi di competenza dell'assessorato medesimo.

Nel quadro della realizzazione del sistema informativo di cui al precedente comma, dovrà assicurarsi un collegamento con la commissione « Finanza, bilancio e programmazione » dell'assemblea regionale.

Limitatamente alla stipula della convenzione di cui al presente articolo, i limiti di somma indicati nell'art. 5 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono elevati a lire 500 milioni.

Art. 10.

Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il personale direttamente impegnato nei lavori concernenti la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dei provvedimenti legislativi di variazione ed assestamento del bilancio, del rendiconto generale consuntivo e della relazione sulla situazione economica della Regione, nonché nelle operazioni di chiusura dell'esercizio, può essere autorizzato ad affettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, sino al limite previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, limitatamente ai periodi che saranno stabiliti con i decreti medesimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'anno 1979, limitatamente al periodo ottobre-dicembre.

Art. 11.

Le somme provenienti dalle assegnazioni del fondo nazionale ospedaliero, relative agli esercizi 1978 e precedenti, possono essere utilizzate nell'esercizio 1980 con le procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, anche per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e ristrutturazione di stabilimenti ospedalieri.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER L'ESPI E L'EMS

Art. 12.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) è incrementato della somma di lire 34.194 milioni e quello dell'Ente minerario siciliano (EMS) della somma di lire 8.000 milioni da destinare alle seguenti finalità:

a) interventi finanziari relativi alle esigenze di investimento e di gestione delle società collegate;

b) esigenze finanziarie per la gestione interna degli enti.

Art. 13.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti con l'art. 1 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, per la ristrutturazione del settore produttivo dei sali potassici, il fondo di dotazione dell'EMS è altresì incrementato della somma di lire 23.900 milioni.

Art. 14.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni.

Sono abrogati il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35.

Art. 15.

L'EMS è autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Art. 16.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato dell'importo complessivo di lire 4.659 milioni, di cui:

lire 1.500 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1978;

lire 3.159 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1979.

Art 17.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS ai sensi dell'art. 13, lettera *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato della somma di lire 520 milioni per far fronte agli oneri relativi alla gestione dell'esercizio 1979.

Per il ripianamento finanziario delle gestioni relative agli anni 1975 e 1979 del fondo di cui all'art. 13, lettera *b*), della richiamata legge n. 42 del 1975, l'EMS è autorizzato ad utilizzare le disponibilità dei finanziamenti erogati, ai sensi dello stesso art. 13, lettera *b*), per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni da destinare al ripianamento dei debiti relativi alla gestione delle miniere di zolfo, sino alla data del 6 giugno 1975, nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La somma di cui al precedente comma sarà assegnata all'EMS, il quale provvederà al pagamento in favore dell'INAIL dell'importo dovuto sulla base dell'atto di transazione definitiva sottoscritto dalle parti interessate e approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 19.

E' abrogato il quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 20.

Tutte le somme indicate nei precedenti articoli saranno erogate in unica soluzione agli enti interessati.

Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle somme autorizzate con il precedente art. 12 sono soggette all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1980 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1980. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO — GRILLO — PLACENTI

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **257**.

Esercizio provvisorio del bilancio alla Regione siciliana per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 1980, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la nota di variazione, presentati all'assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **258**.

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1977, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 1978.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **259**.

Integrazioni alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, concernente attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale precario indicato al quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in caso di ripristino del servizio presso cui prestava la propria attività, ha la precedenza su ogni altro ai fini dell'assunzione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

ORDILE — TRINCANATO

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **260.**

Integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, recante provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Il diritto di cui al comma precedente viene esteso a coloro che abbiano avuto l'alloggio assegnato dalla commissione comunale di cui all'art. 28 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 2.

Le ditte che, allo scadere del termine di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, non fecero alcuna opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, possono esercitare la facoltà di scelta prevista dallo stesso art. 4.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, è aggiunto il seguente:

« La giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di deliberazione, invia la delibera di cui al comma precedente e le rispettive domande degli aventi diritto alla intendenza di finanza di Agrigento che provvederà alla stipula del contratto di cessione ».

Art. 4.

L'intendenza di finanza di Agrigento, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera della giunta regionale e delle domande di cui al precedente articolo, nomina con decreto tre notai cui affidare le pratiche.

All'onere per l'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 7 della citata legge regionale 18 marzo 1977, n. 11.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

NATOLI

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **261.**

Norme per l'assegnazione degli alloggi popolari nel comune di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la realizzazione dei piani operativi di risanamento del territorio programmati dal consiglio comunale di Messina con delibera n. 458/c del 25 luglio 1979, il comune di Messina è autorizzato, per cinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, a procedere alle assegnazioni di tutti gli alloggi popolari precedentemente costruiti e non ancora assegnati e di quelli che comunque saranno costruiti con finanziamenti pubblici erogati nel predetto quinquennio per essere utilizzati nel territorio dello stesso comune per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, secondo le riserve, le priorità e la formulazione di graduatorie speciali definite dalla precitata delibera del consiglio comunale di Messina.

Art. 2.

Fermo restando che il sessanta per cento degli alloggi di cui al precedente articolo viene assegnato in base al piano di risanamento e secondo i criteri stabiliti dalla delibera del consiglio comunale di Messina n. 458 del 25 luglio 1979, il comune di Messina procederà all'assegnazione del restante quaranta per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cui lavori di costruzione sono stati appaltati alla data del 30 novembre 1979, secondo la graduatoria pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 1978.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

NATOLI

LEGGE 28 dicembre 1979, n. **262.**

Provvidenze straordinarie in favore dei lavoratori dipendenti dell'IMSA, Industria meccanica S.p.a. di Messina, della ditta Siracusana Resine di Siracusa e proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42 e 18 agosto 1978, n. 45.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere a tutti i dipendenti dell'azienda IMSA, Industria meccanica S.p.a., con sede in Messina, che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 28 settembre 1979 e licenziati con decorrenza 1° ottobre 1979, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla predetta data, per un periodo non superiore a novanta giorni a decorrere dal 1° ottobre 1979, sempre che sussista il requisito della mancanza di retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 17 marzo 1979, n. 42, sono prorogate fino al 30 giugno 1980.

Art. 4.

In favore degli operai che alla data del 30 settembre 1979 risultavano occupati presso la ditta « Siracusana Resine » di Si-

racusa e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano privi di retribuzione, è concesso un assegno *una tantum* di lire 250 mila *pro-capite.*

Art. 5.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 45, sono prorogate per un ulteriore periodo di tre mesi.

Art. 6.

Per la liquidazione dell'assegno di cui al precedente art. 4 l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siracusa le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà, nei confronti degli aventi diritto, al relativo pagamento dell'assegno.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'assegno, i giustificativi di spesa.

Art. 7.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 660 milioni così destinata:

lire 420 milioni per le finalità dell'art. 1;
lire 95 milioni per le finalità dell'art. 3;
lire 10 milioni per le finalità dell'art. 4;
lire 135 milioni per le finalità dell'art. 5.

All'onere predetto si fa fronte:

quanto a lire 370 milioni con parte delle disponibilità delle somme già versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per le finalità delle leggi regionali 18 agosto 1978, n. 45, 4 dicembre 1978, n. 61 e 13 marzo 1979, n. 42;

quanto a lire 290 milioni, da versare al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 8.

La legge regionale 4 dicembre 1978, n. 61, è abrogata.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1979

MATTARELLA

MACALUSO

(11390)

LEGGE 4 gennaio 1980, n. 1.
Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e sfera di applicazione della legge

La Regione svolge la propria azione nel settore della pesca marittima in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunità economica europea, garantendo la protezione e l'uso razionale delle risorse ittiche.

Nel quadro delle esigenze di protezione dell'ittiofauna e dell'ambiente, gli interventi regionali sono finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di pesca marittima attraverso la ristrutturazione della flotta e delle strutture a terra, la distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca, lo sviluppo della cooperazione, dell'acquacoltura e della maricoltura.

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1975, N. 5

Art. 2.

Soggetti beneficiari

L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, nonché le società, le cooperative e loro consorzi, che siano proprietari, per almeno 18 carati, di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza.

Per i pescatori e gli armatori singoli il limite di 18 carati è ridotto a 12 nel caso di comproprietà del natante da parte dell'altro coniuge.

I pescatori e gli armatori devono dimostrare di avere esercitato l'attività di pesca per almeno tre anni durante il quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza per la richiesta dei contributi di cui alla presente legge.

Il limite di tre anni, di cui al precedente comma, è ridotto a due per i lavoratori emigrati e per i giovani che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età.

Nel caso di società, almeno il 60 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario dei pescatori o armatori aventi i requisiti di cui ai precedenti commi ».

Art. 3.

Interventi per la qualificazione della flotta peschereccia

L'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« I soggetti di cui all'art. 2 possono ottenere la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto:

a) per la costruzione di motopescherecci aventi stazza lorda da 30 a 200 tonnellate, pronti alla boa, con potenza motore non inferiore a 80 HP, con preferenza per quelli di moderna concezione che realizzino maggiori economie di gestione e aventi caratteristiche costruttive tecnologicamente avanzate da comprovare mediante certificazione del Registro italiano navale (R.I.Na.) e che consentano prevalentemente lo svolgimento di tipi di pesca con attrezzi non radenti, previo impegno della demolizione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno o più natanti di stazza lorda complessivamente non inferiore all'80 per cento del tonnellaggio da costruire, iscritti presso compartimenti marittimi siciliani da almeno un triennio prima della presentazione della domanda per la richiesta di contributi o di finanziamenti e che risultino in esercizio per almeno un anno nel triennio;

b) per la costruzione di motobarche da pesca, pronte alla boa, di stazza lorda sino a 15 tonnellate, previo impegno della demolizione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno o più natanti di stazza lorda pari al 60 per cento del tonnellaggio da costruire, iscritti presso compartimenti marittimi siciliani da almeno un triennio prima della presentazione della domanda e che risultino in esercizio per almeno un anno nel triennio.

L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che abbiano subito, nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo, la perdita dei natanti per naufragio o per altra causa di forza maggiore, da comprovare mediante certificazione della competente autorità marittima, nonché per le cooperative costituite esclusivamente da pescatori non proprietari che abbiano i requisiti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 2;

c) per l'ampliamento, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio e il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motori su

scafi da pesca in esercizio, indipendentemente dal tonnellaggio; i predetti scafi devono essere iscritti, da almeno tre anni prima della presentazione della domanda, nei compartimenti marittimi siciliani,

d) per l'acquisto di natanti da pesca in esercizio e già iscritti presso compartimenti marittimi siciliani prima della entrata in vigore della presente legge, da parte di cooperative di nuova istituzione costituite esclusivamente dai pescatori non proprietari di imbarcazioni, che abbiano i requisiti previsti dal precedente art. 2. Per lo stesso natante, nell'arco di un quinquennio, non può essere erogato più di un contributo.

Nelle nuove cooperative di pesca che abbiano ottenuto i benefici previsti dalla presente legge per la costruzione di natanti da pesca l'immissione di nuovi soci è possibile, salvo la revoca dei contributi ricevuti, soltanto se questi siano pescatori non proprietari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

I natanti ammessi ai benefici di cui al presente articolo ed inferiori a 30 tonnellate di stazza lorda non possono essere adibiti alla pesca a strascico.

I finanziamenti ed i contributi non possono superare complessivamente il limite dell'80 per cento della spesa sostenuta, ivi compresa quella di primo armamento e di avviamento in misura non eccedente il 5 per cento della spesa complessiva.

Il limite di cui sopra è elevato al 100 per cento per iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.

La concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi per la costruzione ed il miglioramento di natanti per la pesca è subordinata alla condizione che le opere vengano eseguite nei cantieri navali della Regione ».

Art. 4.

Interventi per la realizzazione di impianti sussidiari alla pesca

L'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« Le cooperative, le associazioni ed i consorzi di pescatori e di armatori possono altresì ottenere la concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato, nella misura massima rispettivamente del 40 e del 60 per cento, per la realizzazione di opere ed attrezzature a terra, sussidiarie per la pesca, per la trasformazione e la commercializzazione del pescato, quali:

a) impianti frigoriferi per la conservazione e/o per la surgelazione dei prodotti ittici;

b) mezzi di trasporto isotermici o frigoriferi o refrigeranti per lo smistamento dei prodotti ittici verso i centri di consumo;

c) locali sociali, magazzini di deposito, centri di raccolta e di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici;

d) attrezzature e banconi frigoriferi per la vendita al dettaglio di prodotti ittici;

e) macchinari per la produzione di contenitori di prodotti ittici.

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature di cui al presente articolo sono vincolati all'uso per un periodo di dieci anni dalla relativa realizzazione e per un periodo di cinque anni per i beni di cui alla lettera *b*) ».

Art. 5.

Interventi per cessazione di attività e acquisto di attrezzi di bordo

L'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« I pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative tra pescatori e loro consorzi e le società possono ottenere la concessione di contributi a fondo perduto:

a) per i natanti fino a 30 tonnellate nella misura di lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito ai sensi delle vigenti disposizioni o perduto per naufragio, o per altra causa di forza maggiore, in relazione alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della presente legge; per i natanti di tonnellaggio superiore a 30 tonnellate nella misura di L. 70.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito ai sensi delle vigenti disposizioni in attuazione della lettera *a*) dell'art. 3 della presente legge.

La misura del contributo è di L. 300.000 per ogni tonnellata di stazza di naviglio demolito o perduto per naufragio o per altra causa di forza maggiore a seguito di cessazione di attività del natante senza sostituzione;

b) nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di reti, per l'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature e apparecchiature conformi ai più recenti indirizzi tecnologici, particolarmente se diretta a tutelare la sicurezza della vita umana in mare, a ridurre il costo di gestione, ovvero idonee alla più efficace ricerca dei banchi da pesca, al miglior trattamento a bordo dei prodotti ittici, del relativo instivamento e trasporto, ad evitare la perdita degli attrezzi da pesca, nonché per l'acquisto di mezzi frigoriferi o refrigeranti o isotermici per il trasporto dei prodotti della pesca. Il contributo per l'acquisto di reti ed attrezzature per motobarche di stazza lorda non superiore a 15 tonnellate e per motopescherecci fino a 80 tonnellate, può essere concesso soltanto se rispondenti al tipo di pesca « non radente ».

Per le finalità di cui alla lettera *b*) del presente articolo, i pescatori e gli armatori, singoli o associati, le cooperative e loro consorzi, le società, possono ottenere, altresì, la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ».

Art. 6.

Modalità e misure di concessione

L'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della presente legge possono essere concessi nella misura del 25 per cento e quelli di cui alla lettera *c*) nella misura del 30 per cento della spesa necessaria a realizzare la singola iniziativa. Tali misure sono elevate rispettivamente al 45 e al 50 per cento per le iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.

Le istanze per i contributi previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 5 devono essere corredate:

a) per l'acquisto di macchinari da pesca, da preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità dei prezzi dalle capitanerie di porto o dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le rispettive competenze;

b) per la costruzione di opere, da progetti vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio del genio civile per le opere marittime competente per territorio.

I contributi sono concessi, nella misura del 70 per cento della somma spettante, a stati di avanzamento, e, per il rimanente 30 per cento, a collaudo delle opere.

Per le iniziative di cui alla lettera *d*) del citato art. 3, la misura del contributo è elevata al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base della valutazione effettuata dal R.I.Na. o dal Comitato permanente per la valutazione del naviglio in esercizio presso il Ministero della marina mercantile »

Art. 7.

Soggetto erogatore

L'art. 7 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« I benefici previsti dagli articoli precedenti sono erogati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su documentata istanza dell'interessato, sentito il consiglio regionale della pesca ».

Art. 8.

Finanziamenti a tasso agevolato per il credito d'impianto

L'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« Per le finalità di cui all'art. 3 e all'art. 5, primo comma, lettera *b*), l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi in favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, da istituti e aziende di credito abilitati all'esercizio del credito

peschereccio in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi un terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della contrazione del mutuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

I finanziamenti non possono avere durata superiore a dodici anni, di cui due di utilizzo e di preammortamento. Essi entrano in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio dell'anno successivo a quello della prima o unica erogazione ».

Art. 9.

Credito di esercizio

Dopo l'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« In favore dei pescatori e degli armatori, singoli o associati, indicati nel precedente art. 2, è concesso un contributo sugli interessi relativi a prestiti per capitali di esercizio e relativi a natanti da pesca di loro proprietà ed in esercizio da almeno un anno, in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi il 6 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

L'ammontare del prestito di esercizio va concesso nella misura di lire 250 mila per tonnellata di stazza lorda. L'ammontare complessivo del prestito non può superare, comunque, la somma di lire 25 milioni per ciascun natante. I finanziamenti non possono avere durata superiore ad anni due ed entrano in ammortamento dopo un anno dalla data della relativa somministrazione ».

Art. 10.

Modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato

L'art. 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« I contributi previsti dai precedenti articoli 8 e 8-*bis* sono liquidati agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, per il commercio, per l'artigianato e per la pesca, sulla base di elenchi trasmessi da ciascun istituto all'assessorato e sono pari alla differenza tra la rata prevista in ciascun piano di ammortamento calcolata al tasso determinato e quella calcolata ai tassi indicati negli stessi articoli 8 e 8-*bis*. I contributi sono corrisposti sino al 30 giugno e al 31 dicembre immediatamente anteriori all'inizio dei periodi di ammortamento ».

Art. 11.

Fondo di rotazione dell'IRCAC

L'art. 10 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« Per le finalità previste agli articoli 3, 4 e 5 in favore di cooperative e loro consorzi, il fondo di rotazione dell'IRCAC, istituito con l'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 7.000 milioni che saranno versati dalla Regione in due annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.

I finanziamenti, da effettuare nella misura del 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, non possono gravare sulle cooperative e loro consorzi, per interessi ed ogni altro onere, in misura superiore al 4 per cento ed hanno la durata di quindici anni, di cui due di preammortamento.

L'IRCAC comunica all'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le operazioni effettuate. Il fondo di cui al primo comma del presente articolo è, altresì, incrementato di lire 2.000 milioni che saranno versati in due annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, per la concessione di prestiti di esercizio a tasso agevolato in favore di cooperative di pesca e loro consorzi che abbiano sede e svolgano la loro attività nel territorio della Regione siciliana.

I prestiti di esercizio hanno durata di anni due e la misura degli interessi, comprensiva di ogni onere e spesa a carico degli enti beneficiari, non può superare il 5 per cento.

L'ammontare di ciascun finanziamento per capitale di esercizio non deve superare lire 50 milioni ».

Art. 12.

Fondo di garanzia sussidiaria

All'art. 14 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di incapienza del fondo di garanzia, i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere garantiti da fidejussione della Regione per la copertura di rischi sino a lire 3.000 milioni e nel limite massimo dell'80 per cento della perdita definitivamente accertata dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute ».

Art. 13.

Ricerca scientifica

L'art. 18 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« Nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la protezione delle risorse biologiche, nonchè per ricerche di biologia marina applicata alla pesca e di tecnologie applicate alla pesca, con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura in genere, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a finanziare programmi di ricerca applicata e di attività sperimentali.

Ai fini indicati dal comma precedente nonchè per la esecuzione di ricerche giuridico-economiche dirette all'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, l'assessore può stipulare apposite convenzioni con il CNR, l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI), istituti universitari ed enti e centri specializzati.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale e prescindendo dal parere prescritto dall'articolo 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

Titolo II

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PESCA

Art. 14.

Composizione

Il consiglio regionale della pesca è composto:

a) dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che lo presiede;

b) dal direttore regionale dell'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che presiede il consiglio in caso di assenza o impedimento dell'assessore;

c) dal dirigente del gruppo di lavoro « pesca » dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

d) dai comandanti delle direzioni marittime della Sicilia o loro delegati;

e) dal dirigente del gruppo di lavoro « opere marittime » dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

f) dal direttore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC);

g) da un rappresentante del Registro italiano navale;

h) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

i) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'assessore regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse;

l) da tre rappresentanti delle maggiori associazioni delle cooperative, scelti dall'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse;

m) da un rappresentante della federazione nazionale della pesca;

n) da quattro esperti del settore della pesca, scelti dall'assessore.

Il consiglio può essere integrato dai presidenti delle camere di commercio o dai capi degli uffici marittimi tutte le volte che vengono trattati problemi che interessino le rispettive zone di competenza, nonchè da tre docenti della facoltà di scienze delle università siciliane designati dai rettori su indicazioni delle facoltà medesime e da un rappresentante del CNR quando vengano trattate materie che riguardano la ricerca scientifica, la disciplina della pesca e tutte le volte che l'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca lo riterrà opportuno.

Art. 15.

Costituzione

Il consiglio regionale della pesca è costituito con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I componenti del consiglio, che non ne facciano parte in relazione alla qualifica rivestita, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con qualifica non inferiore ad assistente.

Art. 16.

Competenze del consiglio regionale

L'art. 19 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è sostituito con il seguente:

« Il consiglio regionale della pesca:

a) determina, entro quattro mesi dalla sua costituzione, i temi che dovranno formare oggetto dei programmi di ricerca applicata e di attività sperimentali;

b) valuta dal punto di vista tecnico-finanziario i programmi e ne propone il finanziamento all'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

c) acquisisce i risultati dello svolgimento dei programmi e propone all'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la pubblicazione degli stessi ».

Art. 17.

Funzione consultiva

Il consiglio regionale della pesca esprime pareri:

a) sul'e istanze di ammissione alle agevolazioni previste dalla legislazione regionale;

b) sui provvedimenti concernenti la disciplina della pesca nelle acque compartimentali della Regione;

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

Altresì, l'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può chiedere il parere del consiglio regionale della pesca:

a) su progetti di legge e regolamenti concernenti il settore della pesca;

b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche, alle ricerche di biologia marina applicata alla pesca con particolare riguardo allo sviluppo ed al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura;

c) in generale, sui problemi relativi al settore della pesca.

Il consiglio regionale della pesca può presentare all'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di propria iniziativa, proposte di provvedimenti legislativi regionali o d provvedimenti amministrativi di ricerche e di studi relativi al settore della pesca.

Art. 18.

Incarichi ad esperti

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi dell'opera dei componenti del consiglio della pesca e degli esperti di cui al precedente art. 14, conferendo loro incarichi per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale, e sentita la giunta regionale per quanto riguarda quelli di carattere internazionale, che abbiano per oggetto problemi riguardanti la pesca.

Ai suddetti componenti ed esperti spetta, agli effetti della indennità di missione, lo stesso trattamento previsto per i direttori regionali.

Titolo III

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER LA PESCA

Art. 19.

Forme associative pubblicistiche

L'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) è autorizzato a costituire società cui partecipino privati e società a partecipazione statale che abbiano per oggetto l'attività di pesca, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici.

Per le finalità del comma precedente è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 500 milioni per l'anno 1980.

All'ulteriore incremento del fondo stesso si provvederà contestualmente all'approvazione del piano di investimenti per il quadriennio 1980-83.

Art. 20.

Atti relativi alla costituzione

Gli atti relativi alla partecipazione alle società di cui al precedente art. 19 dovranno essere deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ESPI e saranno sottoposti all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, previo parere della giunta per le partecipazioni della assemblea regionale.

Titolo IV

INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PESCA

Art. 21.

Interventi per l'acquacoltura

Per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento di impianti ed attrezzature per la piscicoltura, la molluschicoltura e la maricoltura in genere possono essere concessi a pescatori singoli o associati, nonché ad imprese individuali o societarie, anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, nella misura non superiore rispettivamente al 30 e al 40 per cento della spesa necessaria.

La misura del contributo è del 40 per cento per le iniziative realizzate da cooperative di pescatori o loro consorzi.

Art 22.

Modalità e limiti di concessione

I contributi a fondo perduto previsti dal precedente articolo sono erogati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla base di un programma annuale predisposto dall'assessore stesso, sentito il consiglio regionale della pesca e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

I contributi sul pagamento degli interessi per i finanziamenti concessi da istituti ed aziende di credito sono liquidati nella misura e con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.

I benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo precedente non sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie.

Art. 23.

Vincoli urbanistici

Per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 22 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e nell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 24.

Interventi per tonnare fisse

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali conseguiti nell'anno 1979 dagli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani possono essere concessi in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche o giuridiche, le seguenti agevolazioni:

a) dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi a fondo perduto fino al 30 per cento e per una spesa complessiva non superiore a lire 500 milioni per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti. Per le stesse finalità possono essere concessi altresì contributi nel pagamento degli interessi, relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito, nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 8;

b) dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale contributi nella misura del 50 per cento dell'ammontare degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale impiegato nell'attività stagionale aprile-luglio.

Art. 25.

Zone di tutela biologica

I provvedimenti relativi alle zone di tutela biologica, di cui all'art. 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono adottati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti le commissioni consultive locali e il consiglio regionale della pesca.

Art. 26.

Tutela dell'ittiofauna

Allo scopo di consentire la riproduzione e la crescita delle specie ittiche, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determinerà i periodi, che non potranno superare il termine di due mesi ogni anno, in cui è vietata o limitata la pesca a strascico a natanti iscritti in compartimenti della Regione, individuando le zone e disponendo la sospensione dei permessi di pesca di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Per le finalità previste dal precedente comma l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predisporrà, sentito il consiglio regionale della pesca, un programma annuale che preveda, oltre il periodo di divieto e le zone interessate, l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale e il relativo onere.

Il programma di cui al comma precedente è sottoposto per il parere alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 27.

Regolamentazione della pesca subacquea

L'esercizio della pesca subacquea nonché la cattura e la raccolta di tutte le specie marine di interesse economico sono vietati a chiunque con l'uso di apparecchi ausiliari autonomi o non di respirazione, fatta eccezione per il boccaglio o il respiratore di superficie.

Art. 28.

Industria di lavorazione del pescato

L'assessore regionale per l'industria, per le iniziative dirette alla realizzazione di stabilimenti per la lavorazione e la conservazione del pescato, la cui spesa complessiva non superi la somma di lire 500 milioni, è autorizzato altresì a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi da istituti di credito sugli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, i macchinari, le attrezzature e gli allacciamenti.

La misura degli interessi a carico dei beneficiari e le modalità per la concessione dei contributi, sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.

I benefici per le iniziative di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie.

Art. 29.

Ripopolamento attivo

In attesa che si realizzino i consorzi di enti pubblici locali previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad attuare le iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico previste dallo stesso art. 1 sopra citato.

Per la realizzazione di dette finalità l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare apposite convenzioni con gli enti e gli organismi indicati all'art. 13 della presente legge.

Art. 30.

Borse di studio per attività di ricerca

Nel quadro dei programmi di ricerca previsti dal primo comma dell'art. 18 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, quale modificato con l'art. 13 della presente legge, la Regione siciliana istituisce cinque borse di studio della durata non superiore a due anni mediante convenzione da stipulare con il CNR.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

Rifinanziamento della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5

Il finanziamento delle opere relative ai mercati ittici, di cui all'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è prorogato per il triennio 1980-82 secondo l'autorizzazione di spesa prevista al successivo art. 32.

Art. 32.

Finanziamento della legge

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 74.350 milioni di cui:

a) lire 56.350 milioni a carico degli esercizi finanziari per il triennio 1980-82 destinate come segue:

articoli 3 e 5, lire 9.000 milioni;
art. 4, lire 5.400 milioni;
art. 9, lire 2.500 milioni;
art. 11, lire 9.000 milioni;
art. 12, lire 1.000 milioni;
art. 13, lire 1.450 milioni;
art. 19, lire 500 milioni;
art. 21 (contributi), lire 7.000 milioni;
art. 24, lettera *a*), lire 500 milioni;
art. 24, lettera *b*), lire 900 milioni;
art 26, lire 10.000 milioni;
art. 30, lire 100 milioni;
art. 31, lire 9.000 milioni;

b) lire 18.000 milioni per i seguenti limiti di impegno:

art. 8, limite di impegno dodicennale di lire 500 milioni per l'anno 1981;

art. 21 (finanziamenti), limite di impegno decennale di lire 600 milioni per l'anno 1980;

art. 28, limite di impegno dodicennale di lire 500 milioni per l'anno 1982.

La spesa di lire 9 mila milioni di cui al comma precedente, destinata alle finalità degli articoli 3 e 5, è così ripartita:

Art. 3:
lettera *a*) lire 1.500 milioni;
lettera *b*) lire 1.000 milioni;
lettera *c*) lire 1.500 milioni;
lettera *d*) lire 1.500 milioni.

Art. 5:
lettera *a*) lire 500 milioni;
lettera *b*) lire 3.000 milioni.

Art. 33.

L'onere di lire 32.000 milioni, per gli esercizi finanziari 1980-81, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1979-81, approvato con legge regionale 13 agosto 1979, n. 203, funzione 02 - settore 01 - programma 13 - elemento di programma 03: « Razionalizzazione della pesca marittima e potenziamento ed ammodernamento delle relative strutture ».

Le quote relative a ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 saranno determinate con la legge di bilancio a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari decorrenti dal 1982 troveranno riscontro nei successivi bilanci pluriennali della Regione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Sono abrogati gli articoli da 2 a 11 della legge regionale 29 luglio 1957, n. 45, l'art. 16 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 35.

Il governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi coordinati delle leggi regionali riguardanti il settore della pesca.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 gennaio 1980

MATTARELLA

PIZZO — GRILLO — MACALUSO

(11391)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Avvisi di rettifica

Nella legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, concernente modificazioni all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 58, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 12 settembre 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 25 novembre 1980, all'art. 2, primo comma, dove è scritto: « ... 1° gennaio *1980* ... », leggasi: « ... 1° gennaio *1981* ... ».

Nella legge regionale 25 agosto 1980, n. 39, concernente autorizzazione per l'apertura di credito per la concessione di un contributo annuo al comitato dell'« Alliance française » in Valle d'Aosta e al C.M.I.E.B. - Centro mondiale d'informazione bilingue, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 25 settembre 1980 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 331 del 3 dicembre 1980, sia nell'art. 1 che nell'art. 2 dove è scritto: « ... apertura di un credito ... », leggasi: « ... apertura di un credito *di lire diecimilioni* ... ».

(11149)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810020)